



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.2.2009
COM(2009)81 definitivo

2009/0023 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

RELAZIONE

1. OBIETTIVO

La proposta riguarda la conclusione da parte della Comunità del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, concluso il 23 novembre 2007 nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato nell'intento di rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti. Considerato che la stragrande maggioranza delle richieste di alimenti riguarda i figli, il Protocollo si pone anzitutto e soprattutto come strumento di tutela nei loro confronti.

2. SVILUPPO DI UNO SPAZIO GIUDIZIARIO COMUNE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

La Comunità europea si è prefissata l'obiettivo di creare un autentico spazio giudiziario basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari¹. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.

L'applicazione del Protocollo nella Comunità garantirà l'applicazione negli Stati membri di norme uniformi e armonizzate sulla legge applicabile in materia di obbligazioni alimentari.

Inoltre, l'armonizzazione delle norme sulla legge applicabile è il presupposto per l'abolizione dell'exequatur per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Ciò consentirà alle decisioni rese negli Stati membri vincolati dal Protocollo di circolare liberamente negli altri Stati membri senza alcuna forma di controllo di merito nello Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione. Sarà così raggiunto l'obiettivo strategico in agenda dalla riunione del Consiglio europeo di Tampere del 1999.

Considerato lo stretto legame tra l'obiettivo del regolamento (CE) n. 4/2009 e le norme sulla legge applicabile, è opportuno che il Protocollo si applichi nella Comunità al più tardi alla data di applicazione del regolamento, vale a dire il 18 giugno 2011.

3. IL PROTOCOLLO DEL 2007 SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Il Protocollo mira a rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto stabilendo disposizioni comuni sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Lo scopo principale dell'armonizzazione delle norme sulla legge applicabile è permettere ai creditori di agire con cognizione di causa, senza essere assoggettati a diversi sistemi nazionali. Il Protocollo cerca di stabilire un equilibrio tra i diritti del creditore e del debitore di alimenti.

¹ GUL 7 del 10.1.2009, pag. 1.

Il Protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese tutte le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori (articolo 1, paragrafo 1).

Il protocollo stabilisce che, in linea generale, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore (articolo 3, paragrafo 1). Norme speciali prevedono la tutela del creditore di alimenti in situazioni in cui questi non è in grado di ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato in cui risiede abitualmente (articolo 4). Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ciascuna delle parti può chiedere l'applicazione della legge di un altro Stato che presenti un collegamento più stretto con il matrimonio (articolo 5). Una norma speciale in materia di difesa consente al debitore, in determinate circostanze, di opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale e della legge dell'eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti (articolo 6). Da ultimo, le parti possono scegliere la legge applicabile a un'obbligazione alimentare ai fini di un procedimento specifico (articolo 7) o in via generale (articolo 8).

L'applicazione della legge stabilita a norma del Protocollo può essere esclusa soltanto nella misura in cui produca effetti manifestamente contrari all'ordine pubblico dello Stato del foro (articolo 13). Nel determinare l'importo della prestazione alimentare si deve tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, anche se la legge applicabile dispone diversamente (articolo 14).

Il Protocollo contempla la possibilità per le organizzazioni regionali di integrazione economica di diventarne parti (articolo 24).

4. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Conformemente alla giurisprudenza² della Corte di giustizia, la Comunità ha competenza esterna esclusiva per i settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009. Tale regolamento prevede che le norme relative alla legge applicabile siano determinate secondo il Protocollo e che questo si applichi tra gli Stati membri al più tardi alla data di applicazione del regolamento. La Commissione propone pertanto che la Comunità concluda il Protocollo da sola.

L'articolo 24 del Protocollo autorizza la Comunità europea a dichiarare, al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, che essa è competente per tutte le materie disciplinate dal Protocollo e che gli Stati membri che le hanno delegato la competenza saranno vincolati dal Protocollo. La Commissione propone una dichiarazione in tal senso.

L'articolo 76 del regolamento specifica che il medesimo si applicherà a decorrere dal 18 giugno 2011, a condizione che il Protocollo dell'Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità in tale data. In caso contrario, il regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione del Protocollo nella Comunità.

² Parere 1/03 della Corte del 7 febbraio 2006 sulla competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Ai sensi dell'articolo 25 del Protocollo, questo entra in vigore dopo un determinato periodo a decorrere dal deposito del *secondo* strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Nessuno Stato membro ha ancora ratificato il Protocollo, pertanto la Commissione potrebbe essere la prima parte a concluderlo.

Poiché il Protocollo dovrebbe applicarsi nella Comunità al più tardi alla data di applicazione del regolamento, ossia il 18 giugno 2011, la Commissione propone di ricorrere al meccanismo di applicazione provvisoria di un accordo internazionale prima della sua entrata in vigore, previsto dall'articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione propone una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del Protocollo.

A norma dell'articolo 22 del Protocollo, questo non si applica agli alimenti richiesti in uno Stato contraente per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore in quello Stato. Nella Comunità, il nuovo regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari si applica ai procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti successivamente alla sua data di applicazione (articolo 75). Pertanto il regolamento può applicarsi anche nei casi in cui gli alimenti siano richiesti per un periodo che antecede la sua data di applicazione. L'applicazione combinata del regolamento e dell'articolo 22 del Protocollo avrebbe un effetto indesiderabile, in quanto la stessa obbligazione alimentare potrebbe essere soggetta a varie discipline, a seconda del periodo per il quale sono richiesti gli alimenti. Inoltre, la norma sull'abolizione dell'exequatur riguarda solo le decisioni rese in base alle norme armonizzate sulla legge applicabile. La Commissione propone che le norme del Protocollo si applichino anche quando gli alimenti sono richiesti in virtù del regolamento per un periodo anteriore all'applicazione del Protocollo nella Comunità, e propone altresì una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del Protocollo.

La proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, adottata il 15 dicembre 2005, era corredata di una valutazione d'impatto. Poiché tale valutazione copriva la proposta armonizzazione delle norme sulla legge applicabile, non è necessaria una nuova valutazione d'impatto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (di seguito "regolamento"), adottato il 18 dicembre 2008, la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (di seguito "protocollo") negli Stati membri vincolati da tale strumento.
- (3) Il Protocollo apporta un valido contributo al rafforzamento della certezza e della prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti. L'applicazione di norme uniformi sulla legge applicabile consentirà alle decisioni in materia di alimenti di circolare liberamente nella Comunità senza alcuna forma di controllo nello Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione.
- (4) L'articolo 24 del Protocollo legittima la Comunità a firmare, accettare e approvare il Protocollo o ad aderirvi.
- (5) La Comunità ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dal Protocollo.
- (6) Il Protocollo deve applicarsi tra gli Stati membri al più tardi il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (7) Considerato lo stretto legame tra il Protocollo e il regolamento, è opportuno che il Protocollo venga applicato nella Comunità in via provvisoria qualora non sia entrato in vigore il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento. È opportuno provvedere a una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del Protocollo.
- (8) Il Protocollo deve applicarsi a tutte le decisioni che è possibile riconoscere ed eseguire in base alle norme sull'abolizione dell'exequatur previste dal regolamento, compresi gli alimenti richiesti negli Stati membri per un periodo anteriore all'entrata in vigore del Protocollo nella Comunità. È opportuno provvedere a una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del Protocollo.
- (9) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda partecipa all'adozione della presente decisione. [Il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione.]
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, questo Stato non partecipa all'adozione della presente decisione, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il Protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Il testo del Protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Al momento della conclusione del Protocollo la Comunità effettua la seguente dichiarazione ai sensi dell'articolo 24 del medesimo:

"La Comunità europea dichiara, ai sensi dell'articolo 24 del Protocollo, di essere competente per tutte le materie disciplinate dal Protocollo. I suoi Stati membri non firmeranno, non accetteranno né approveranno il Protocollo e non vi aderiranno, ma ne saranno vincolati in forza della sua conclusione da parte della Comunità europea.

Ai fini della presente dichiarazione, il termine "Comunità europea" non include la Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea [, né il Regno Unito, in virtù dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea]".

Articolo 3

Il Protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento, qualora non sia ancora entrato in vigore a tale data. Al momento della conclusione del Protocollo la Comunità effettua la seguente dichiarazione:

"La Comunità europea dichiara che il Protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, qualora non sia ancora entrato in vigore a tale data."

Articolo 4

Nella Comunità il Protocollo si applica anche agli alimenti richiesti negli Stati membri per un periodo precedente l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del Protocollo nella Comunità nei casi in cui i procedimenti siano stati avviati, le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti successivamente al 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento.

Al momento della conclusione del Protocollo la Comunità effettua la seguente dichiarazione:

"La Comunità europea dichiara che il Protocollo si applicherà anche agli alimenti richiesti nei suoi Stati membri per un periodo precedente l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del Protocollo nella Comunità nei casi in cui i procedimenti siano stati avviati, le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti successivamente al 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari."

Fatto a Bruxelles, [...].

*Per il Consiglio
Il Presidente*